



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/07/2012

=====

ADDI' 20/07/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: FORTE - MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 376

Oggetto:

Individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Madonna del Passo n.1 e n.2 in comune di Rieti. Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.



376 20 LUG. 2012 C

Oggetto: Individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Madonna del Passo n.1 e n.2 in comune di Rieti. Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

### LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 447 del 15/10/2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento "Istituzionale e Territorio" al Dott. Luca Fegatelli;

VISTA la DGR n. 336 del 24/07/2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Ambiente" all'Ing. Giuseppe Tanzi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991 n. 74 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 11 aprile 1985 n. 36" che attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n.° 42 che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D.Lgs.152/99 e s.m.i.;



CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29/10/2005 n° 30 parte terza;

14/12/1999 n°. 5817";

VISTA la nota con la quale si certifica l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio 2007 n.499, presso l'Albo Pretorio del comune di Rieti;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito;

per quanto in premessa,

all'unanimità

#### DELIBERA

1. di approvare la delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Madonna del Passo n. 1 e n. 2 in comune di Rieti così come sono riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 499 del 3 luglio 2007 e nell'allegata cartografia che fa parte integrante della presente deliberazione (Zona di protezione, zona di rispetto allargata, zona di rispetto ristretta); (All.1: CTR - Carta delle Zone di Salvaguardia)
2. che la zona di tutela assoluta deve essere acquisita dal gestore dell'acquedotto ed adibita esclusivamente alle opere di captazione; la suddetta zona, recintata, deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, rendendo interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, devono essere rimosse. Eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono l'isolamento delle falde attraversate;
3. che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
4. che nella zona di rispetto, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
  - o dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  - o accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle



indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta,

5. che gli agglomerati urbani presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori della zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;

6. che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; tali attività sono quelle che in qualunque momento del ciclo produttivo utilizzino, trattino o detengano sostanze liquide o solide che possano determinare il deterioramento della qualità delle acque;

7. di dare alle aree di rispetto ristretta la destinazione agroforestale, nella quale non è consentita ulteriore edificazione;

8. che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali e turistici alberghieri (centri abitati di Lignano, Madonna del Passo e Terminillo) dovrà mantenere una destinazione agroforestale e rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:

- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate;
- è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;



376 20 LUG. 2012 R

- è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
- tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde.

9. che gli insediamenti residenziali e turistici alberghieri (centri abitati di Lugnano, Madonna del Passo e Terminillo) presenti nella zona di protezione, ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, oltre alle misure precauzionali elencate nel punto 8, dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o per gli agglomerati minori, in impianti di fitodepurazione che raggiungano gli stessi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;

10. di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;

Le competenze in materia di controllo previste dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio;

Le cartografie allegate sono consultabili presso la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Qualità Ambiente;

Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 25 LUG. 2012

